



Document ID

Revisione

Tipo di Documento

Denominazione Gara

Tipo di procedura

Atto di avvio

Importo a base di gara

Finanziamento / Codice

CUP

CIG

**PON-OR7-03-TSP
01**

Disciplinare di Gara

Integrazione dei Sistemi Elettromeccanici al servizio dei ricevitori sul Sardinia Radio Telescope.

Dialogo competitivo ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.

Determinazione n. 190 del 14 agosto 2019

€ 2.570.000,00

PON FSE FESR / PIR01_00010 "SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze"

C87E19000000007 - C51I17000210001

8010342754

Contenuto del documento

Titolo 1 – Informazioni Generali sull’Appalto e sulla Procedura.....	4
Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante.....	4
Art. 2. Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”.....	4
Art. 3. Ambito di riferimento – Il SRT.....	5
Art. 4. Esigenze e finalità del bando.....	5
Art. 5. Oggetto dell’appalto.....	5
Art. 6. Valore dell’appalto - Opzioni - Lotti.....	6
6.1. Valore a base d’asta.....	6
6.2. Opzioni e rinnovi.....	7
6.3. Lotti.....	7
6.4. Modifiche del contratto.....	7
Art. 7. Scelta della procedura.....	8
Art. 8. Modalità di svolgimento della procedura.....	8
Titolo 2 – Le Fasi della Procedura di Appalto.....	9
Art. 9. Svolgimento della procedura.....	9
Art. 10. Documentazione d’appalto, chiarimenti e comunicazioni.....	9
10.1. Documenti di gara.....	9
10.2. Chiarimenti.....	10
10.3. Comunicazioni.....	11
Titolo 3 – Fase di Pre Qualifica - Regole di Ammissione e Partecipazione alla Procedura.....	11
Art. 11. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione.....	11
Art. 12. Requisiti generali.....	13
Art. 13. Requisiti speciali e mezzi di prova.....	13
Art. 14. Requisiti di idoneità professionale.....	13
Art. 15. Requisiti di capacità economico finanziaria.....	13
Art. 16. Requisiti di capacità tecnica.....	14
Art. 17. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	15
Art. 18. Avalimento.....	16
Art. 19. Subappalto.....	16
Art. 20. Garanzia provvisoria.....	17
Art. 21. Sopralluogo.....	17
Titolo 4 – Fase di Pre Qualifica. Presentazione e Valutazione della Domanda di Partecipazione.....	18
Art. 22. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	18
Domanda di partecipazione al dialogo.....	19
Documento di gara unico europeo (DGUE).....	20
Documenti a corredo.....	20
Documentazione ulteriore per gli operatori associati.....	21
Art. 23. Valutazione della domanda di partecipazione.....	22
Art. 24. Soccorso istruttorio.....	23

Titolo 5 – Fase II. Avvio del Dialogo	24
Art. 25. Avvio del dialogo	24
Art. 26. Modalità di svolgimento del dialogo	24
Titolo 6 - Fase III; Richiesta di Offerta, Valutazione delle Offerte Ammesse, Aggiudicazione della Procedura 26	
Art. 27. Modalità di svolgimento della Fase III – Offerte finali	26
Art. 28. Contenuto dell’offerta finale; parte tecnica ed economica	27
Art. 29. Nomina della Commissione giudicatrice	28
Art. 30. Criteri di valutazione delle offerte finali	29
30.1. Criteri tecnici	29
30.2. Criteri Economici	30
Art. 31. Operazioni di gara – Valutazione offerte finali	30
Art. 32. Operazioni di gara – Valutazione anomalia	31
Art. 33. Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione	31
Art. 34. Aggiudicazione - Garanzia definitiva	32
Art. 35. Aggiudicazione - Stipula del Contratto	32
Art. 36. Avvio dell’esecuzione del Contratto	33
Art. 37. Validità dei prezzi	33
Art. 38. Diritti di proprietà intellettuale	33
Titolo 7 – Disposizioni e Clausole Relative alla Esecuzione Contrattuale	34
Art. 39. Utilizzo di foto e immagini da parte dall’aggiudicatario	34
Art. 40. Pagamenti	35
Art. 41. Contestazioni – Inadempienze – Penalità	35
41.1. Generalità - Penalità per inadempienze	35
41.2. Constatazioni – applicazioni – comunicazioni	35
41.3. Addebito delle penali	35
41.4. Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti	36
Art. 42. Recesso dell’Amministrazione per ragioni di pubblico interesse	36
Art. 43. Fallimento dell’Aggiudicatario	36
Art. 44. Risoluzione del contratto	37
44.1. Risoluzione automatica	37
44.2. Irregolarità - ritardi - negligenze	37
Art. 45. Esecuzione in danno	38
45.1. Effetti della risoluzione	38
Art. 46. Clausola risolutiva espressa	38
Art. 47. Definizione delle controversie - Foro competente	39
Art. 48. Procedure di ricorso	39
Art. 49. Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali	39

Titolo 1 – Informazioni Generali sull'Appalto e sulla Procedura

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza n° 5 - 09047 Selargius (CA)

C.F. 97220210583

P.IVA 06895721006

Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oa-cagliari.inaf.it>

Profilo committente: <http://www.oa-cagliari.inaf.it> sezione "Amministrazione Trasparente"

PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it

Art. 2. Note di premessa – PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020"

L'Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) è una Struttura di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in via della Scienza 5, comune di Selargius (CA). OAC ha inoltre responsabilità gestionale e operativa per il radiotelescopio "Sardinia Radio Telescope" (SRT), in località "Pranusanguni", comune di San Basilio (SU), Infrastruttura di Ricerca dell'INAF. Il SRT è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola di diametro pari a 64 metri.

Con nota prot. n. 424 del 28 febbraio 2018, Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ("MIUR") ha emesso lo "Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di Infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020" (di seguito citato anche come "Avviso").

Detto Avviso ha individuato, all'articolo 2 comma 8 lettera q) dell'Avviso, il Sardinia Radio Telescope quale "infrastruttura di ricerca" assoggettabile al potenziamento, e l'INAF in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR compreso fra quelli di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016, come uno dei Soggetti ammissibili (art. 3 comma 1 lettera q.) a presentare proposta progettuale. In risposta all'Avviso, l'INAF ha presentato la proposta progettuale "PIR01_00010 - SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze" ("Proposta"), articolata secondo nove "obiettivi realizzativi" (di seguito citati anche come "OR" o "OORR").

Con Decreto Direttoriale n. 461 del 14 marzo 2019, il MIUR ha utilmente collocato in graduatoria la Proposta, con un punteggio complessivo di 89 su 100, approvando un importo complessivo pari a € 18.683.000,00 integralmente assegnati alle Regioni in transizione. Successivamente, nella seduta del 25 giugno 2019, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF, con Delibera numero 41, ha approvato l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione per il progetto PIR01_00010 – "Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT_HighFreq", di cui all' Avviso MIUR 424 del 25 febbraio 2018. Nella stessa seduta, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF ha indicato l'**INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. o) del Codice, quale **stazione appaltante** per l'espletamento, la gestione e il perfezionamento delle gare d'appalto necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici della Proposta.

Art. 3. Ambito di riferimento – Il SRT

Il Sardinia Radio Telescope (SRT) è un radiotelescopio con uno specchio primario di 64 metri gestito dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. SRT è equipaggiato con un sistema di ottiche attive in grado di modificare la forma del profilo del riflettore primario (M1) e di muovere opportunamente il riflettore secondario (*subriflettore*). Questa caratteristica, una volta equipaggiato con opportuni sistemi di metrologia, lo rende capace di osservare a frequenze fino a 110GHz (banda W).

Attualmente la massima frequenza che viene sfruttata su SRT è 26.5 GHz. Nello specifico le bande che sono coperte dai ricevitori radioastronomici sono la banda P(0.305-0.410 GHz), la banda L(1.3-1.8 GHz), la banda Chigh(5.7-7.7 GHz) e la banda K(18-26.5GHz). E' inoltre installato un ricevitore in banda X ad uso dell'Agenzia Spaziale Italiana, mentre INAF sta costruendo due nuovi sistemi per coprire la banda S(3.0-4.5 GHz) e la banda Clow(4.2-5.6 GHz).

Con il finanziamento PON "Ricerca ed Innovazione 2014-2020" INAF intende completare gli sviluppi tecnologici necessari per il pieno sfruttamento del SRT fino alla frequenza massima raggiungibile. Nello specifico INAF intende dotarsi dei seguenti ricevitori a microonde: Q-band(33-50 GHz, multibeam), 3-band(18-26 GHz, 33-50 GHz, 80-116 GHz simultanei), W-band (75-116 GHz, multibeam) e camera millimetrica in banda W. Inoltre, per poter sfruttare completamente le potenzialità di questi ricevitori si intende portare avanti il progetto di nuovi *backend* digitali ad alta risoluzione temporale e frequenziale, il potenziamento dei sistemi informatici (ICT) per il calcolo, la riduzione e lo *storage* dei dati e lo sviluppo di sistemi metrologici necessari all'osservazione ad alta frequenza.

Art. 4. Esigenze e finalità del bando

Per il potenziamento dell'infrastruttura SRT, operata da INAF nell'alveo delle possibilità offerte dalla Proposta ed entro i vincoli dell'Avviso, è stata individuata attraverso i nove Obiettivi Realizzativi la strumentazione scientifica necessaria, come già illustrato nell'Art. 3. Detto potenziamento richiede l'ampliamento ovvero la predisposizione *ex-novo* di impianti tecnici strettamente funzionali e correlati alla Proposta da asservire all'integrazione della nuova strumentazione.

Gli obiettivi di questo bando di gara sono, quindi, la realizzazione di detti interventi necessari a questa integrazione e l'incremento generalizzato dell'output scientifico del telescopio attraverso il miglioramento dell'affidabilità e della disponibilità della strumentazione.

Art. 5. Oggetto dell'appalto

L'Istituto Nazionale di Astrofisica ha valutato che le finalità sopra descritte possono essere suddivise in 5 aree di intervento che si possono brevemente riassumere come di seguito:

1. Rinnovamento dei servo sistemi minori ovvero dei sistemi in carico della movimentazione delle ottiche secondarie del telescopio (IME-SSM).

2. Nuovo Prime Focus Positioner ovvero il braccio meccanico utilizzato per portare i ricevitori in fuoco primario e finalizzato a superare alcuni limiti operativi del sistema attuale (IME-PFP).
3. Installazione di un sistema automatico atto a posizionare un tappo metallico nella finestra del fuoco secondario finalizzato al contenimento delle interferenze radio (RFI) autoidotte (IME-GREG).
4. Nuovo sistema di protezione dai fulmini e messa a terra (IME-LIGHTING).
5. Potenziamento e modifica degli impianti di infrastruttura del telescopio tra cui l'impianto di distribuzione RF (sia fibra ottica che coassiale) e dati digitali, impianto criogenico, impianto elettrico, impianto aria secca e acqua (IME-PLANTS).

I requisiti tecnici, funzionali e prestazionali minimi del sistema sono dettagliati nel **documento tecnico descrittivo**, allegato al presente disciplinare.

La stazione appaltante indica come **CPV primario** il codice **38635000-5 Telescopi**

L'appalto è cofinanziato dal **PON FESR FSE "Ricerca e Innovazione 2014-2020"**, Codice PIR_01_00010.

Art. 6. Valore dell'appalto - Opzioni - Lotti

6.1. Valore a base d'asta.

A seguito dell'analisi di mercato effettuata, la stazione appaltante ha stimato come congruo per la fornitura delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'importo massimo pari a

€ 2.570.000,00, al netto di I.V.A.

e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, se dovuti. Detti costi saranno individuati puntualmente a valle della conclusione della fase di dialogo, con indicazione delle **prestazioni principali e secondarie**, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice.

L'importo posto a base di gara **comprende** i costi della manodopera che la stazione appaltante dovrà stimare sulla base dell'esito del dialogo competitivo.

E' prevista l'erogazione di un **premio lordo di € 10.000,00** ai primi due soggetti ammessi a partecipare al dialogo competitivo e utilmente collocati nella graduatoria finale, che individuerà nel primo classificato l'Affidatario. Il tutto secondo le condizioni indicate nel prosieguo. per un ammontare complessivo di **€ 20.000,00 (ventimila/00)**,

Con l'importo che sarà offerto dall'Affidatario della presente procedura di gara, si intendono completamente compensati i costi per:

- la fornitura dell'oggetto dell'appalto;
- la documentazione tecnica, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conterrà almeno i seguenti prodotti:
 - piano di manutenzione decennale del prodotto fornito
 - schemi tecnici e manuali d'uso e manutenzione, sia per la parte hardware che software
- le parti di ricambio che saranno oggetto di dettaglio nel Capitolato tecnico finale;
- l'imballo

- il trasporto INCOTERMS DDP dei materiali (franco sede del Sardinia Radio Telescope)
- l'installazione effettuata da qualificato personale fornito dall'Affidatario
- i servizi di manutenzione in garanzia, secondo le condizioni che saranno oggetto di successiva offerta tecnica
- eventuali costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nella fase di consegna della fornitura e di ripristino del sito.

Il luogo di consegna della fornitura è la sede del Sardinia Radio Telescope, in località "Pranusanguni", strada provinciale 25, comune di San Basilio (SU).

6.2. Opzioni e rinnovi.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 3 del Codice, di attivare l'opzione di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, integrazioni di fornitura, destinate all'ulteriore potenziamento dell'Infrastruttura. Il tutto per un importo stimato complessivamente non superiore ad **€ 200.000** al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

6.3. Lotti.

La tipologia di prodotto da fornire, da definire in sede di dialogo competitivo, dovrà essere caratterizzato da una stretta integrazione e unitarietà funzionale, tale da rendere l'eventuale lavoro di raccordo e definizione delle interfacce, molto oneroso e complesso.

La stazione appaltante ha valutato, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, analizzata la tipologia di fornitura richiesta e l'importo complessivo dell'appalto, che la suddivisione in lotti sarebbe gravemente limitativo del risultato unitario dell'intervento. In ogni caso, si ritiene che ciò non costituisca ostacolo all'accesso delle micro, piccole e medie imprese. L'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe un non giustificabile e non mitigabile elevato rischio tecnico, derivante a titolo di esempio, dall'adozione di processi produttivi diversi.

Dal punto di vista finanziario, la stazione appaltante necessita inoltre di far gravare la spesa su due fonti di finanziamento differenti, e ha assegnato i cinque workpackages sopra definiti alle due fonti, come di seguito specificato:

- valore pari a **€ 1.920.000**, comprenderà le aree d'intervento indicate nel documento tecnico descrittivo come IME-PFP, IME-PLANTS e IME-LITGHING, e sarà cofinanziato dal **PON FESR FSE "Ricerca e Innovazione 2014-2020"**, Codice PIR_01_00010.
- valore pari a **€ 650.000**, comprenderà le aree d'intervento indicate nel documento tecnico descrittivo come IME-SSM e IMA-GREG, e sarà finanziato con fondi di bilancio dell'INAF.

Qualora durante il dialogo dovessero emergere elementi nuovi che suggeriscono la divisione in lotti, la stazione appaltante si riserva di procedere ad una eventuale suddivisione in lotti all'atto dell'invio della lettera di invito a presentare le offerte finali.

6.4. Modifiche del contratto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora nell'arco dei tre anni dalla

stipula del contratto e di attivazione delle opzioni, sia intervenuto un aggiornamento tecnologico rilevante e i prodotti di prima fornitura siano stati sostituiti da prodotti con performance tecnica migliorata. L'eventuale revisione del prezzo unitario del prodotto non potrà essere superiore del 10% rispetto al valore di prima fornitura.

Art. 7. Scelta della procedura

Relativamente a tali esigenze, INAF necessita di addivenire - mediante confronto con il mercato - alla migliore soluzione atta ad effettuare non solo l'affidamento in sé, sotto il profilo giuridico e tecnico, ma anche ad individuare le modalità e soluzioni progettuali maggiormente idonee a gestire le forniture ed i servizi in logica di maggior efficienza e innovazione, conseguendo un significativo ammodernamento del sistema in uso.

Data l'inesistenza di soluzioni integrate già disponibili sul mercato, considerato lo sforzo di progettazione necessario per alcune aree di intervento (IME-SSM, IME-PLANTS), considerata la necessità di vagliare diversi approcci tecnologici per altre aree di intervento (IME-PFP, IME-LIGHTING, IME-GREG) e la conseguente difficoltà, da parte della Stazione Appaltante, di stabilire sia la migliore soluzione sia le specifiche tecniche complessive con sufficiente precisione, si è stabilito che il **dialogo competitivo** sia l'istituto più idoneo per la selezione del fornitore in grado di supportare la stazione appaltante nella realizzazione degli obiettivi prefissati per questa gara d'appalto.

Nel documento tecnico descrittivo sono riportati, in modo puntuale, gli argomenti su cui la stazione appaltante ritiene necessario un dialogo con gli operatori economici, i quali saranno chiamati a proporre soluzioni tecniche che consentano il raggiungimento degli obiettivi indicati. Le soluzioni che saranno presentate potranno basarsi su diversi approcci progettuali oppure su differenti scelte tecnologiche. Potranno proporre la modifica delle attuali strutture oppure prospettare una completa riprogettazione con l'unico vincolo di fattibilità all'interno del budget.

Il presente Disciplinare riprende la motivazione formalizzata dalla stazione appaltante nella Determinazione a contrarre e costituisce il riferimento principale delle verbalizzazioni con le quali sarà documentato lo svolgimento di tutte le fasi della procedura di gara, fino all'aggiudicazione.

L'appalto sarà pertanto affidato mediante **dialogo competitivo** ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. vvv), 59, comma 2, 64 e 75 del d.lgs. 50/2016 e norme collegate, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 3 sub 3-bis del medesimo Decreto. Per quanto non richiamate nella *lex specialis*, si applicano le disposizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 8. Modalità di svolgimento della procedura

A decorrere dal 18 ottobre 2018, in aderenza con il combinato disposto artt. 40 e 52 del Codice, nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni fra la stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche,

hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Costituiscono gli elementi essenziali della procedura di appalto i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte.

La presente procedura di gara viene sviluppata sulla **piattaforma telematica U-BUY**. In ragione della peculiarità ed innovatività dell'appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di decidere che alcune fasi di gara possano essere gestite attraverso modalità cartacee.

Titolo 2 – Le Fasi della Procedura di Appalto

Art. 9. Svolgimento della procedura

La presente procedura si articola in **tre fasi**:

- **Fase I - prequalifica**; la fase di prequalifica è volta a valutare i requisiti tecnici, professionali ed economici dei candidati che manifestano interesse ad essere ammessi alla procedura di dialogo.

In seguito, la stazione appaltante procederà a verificare le domande di partecipazione pervenute, nonché a verificare la presenza e la completezza della documentazione richiesta.

Successivamente, verrà comunicata a tutti i partecipanti la prosecuzione della procedura in oggetto e, in particolare, l'avvio della fase di dialogo, con la trasmissione dell'informativa di conclusione della prima fase e dell'invito a partecipare al dialogo agli operatori economici selezionati ("Invito a partecipare al dialogo").

- **Fase II - dialogo**; nella seconda fase la Stazione Appaltante invita gli operatori economici "qualificati" a presentare le soluzioni progettuali, esamina le stesse e dialoga con i candidati ammessi, al fine di identificare i mezzi e le soluzioni più idonei a soddisfare le necessità ed obiettivi della fornitura.
- **Fase III - presentazione e valutazione offerta finale**; in questa fase la Stazione Appaltante, sulla scorta della soluzione o delle soluzioni identificate, invita gli operatori economici ammessi a presentare una offerta finale, valuta le offerte in base ai criteri di aggiudicazione ed aggiudica la procedura. La stazione appaltante si riserva di effettuare negoziazioni con il miglior offerente, ai sensi dell'art. 64, comma 11, lettera b, del Codice.

Art. 10. Documentazione d'appalto, chiarimenti e comunicazioni

10.1. Documenti di gara

La **documentazione ufficiale di gara** ("dossier di gara"), che la descrive e disciplina, è costituita da:

1. Bando
2. Disciplinare di gara
3. All. 1; Documento tecnico descrittivo

4. All. 2; Domanda di partecipazione al dialogo
5. All. 3; DGUE – documento di gara unico europeo
6. All. 4; Patto di integrità
7. All. 5; Regole della piattaforma elettronica utilizzata (CINECA/U-BUY)

A tale documentazione, in ottemperanza al Codice, art. 74 comma 1, viene garantito accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica:

- all'indirizzo internet http://eonstor.oa-cagliari.inaf.it/proffice/OR7-03_IME/, riportato anche nel Bando di gara
- sulla piattaforma telematica CINECA/U-Buy utilizzata per lo sviluppo della procedura.

Il bando viene inoltre pubblicato:

- integralmente sulla GUUE, ai sensi dell'art. 72 del Codice
- per estratto sulla GURI, ai sensi dell'art. 73 del Codice
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
- per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione locale
- integralmente sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 73 del Codice
- integralmente sul sito dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

10.2. Chiarimenti

Fase I – Prequalifica, domanda di partecipazione

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inafoacagliari@pcert.postecert.it **almeno 3 (tre) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione.

Ai quesiti **sarà data risposta entro 2 (due) giorni** dalla ricezione mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo committente, oltre che sulla piattaforma telematica.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana: eccezionalmente, nel rispetto del principio di non discriminazione e di libero scambio fra i mercati comunitari, possono essere valutate istanze in lingua inglese.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Fase II - Dialogo

Fase III - Presentazione offerte finali

È possibile ottenere chiarimenti durante la Fase II e la Fase III mediante

- la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'area comunicazioni della piattaforma U-Buy
- la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inafoacagliari@pcert.postecert.it

La proposizione di quesiti scritti da inoltrare a condizione che tali quesiti siano trasmessi entro il termine comunicato con l'invito alla fase di dialogo. Non sono, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile vengono trasmesse ai concorrenti invitati alla fase di dialogo attraverso l'area comunicazione della piattaforma U-Buy entro il termine comunicato con

l'invito alla fase di dialogo. Sono pubblicate in forma anonima sul sito web della S.A., contestualmente all'invio, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma telematica U-Buy.

Poiché le risposte da trasmettere ai concorrenti e pubblicare costituiscono un'informazione a corredo della Soluzione da presentare, i quesiti devono includere l'indicazione puntuale dei contenuti riservati che ciascun concorrente non autorizza siano comunicati agli altri concorrenti nell'ambito delle risposte da fornire. Un eventuale differimento del termine di consegna della Soluzione può determinare un differimento dei termini di cui al presente paragrafo. Esso è comunicato ai concorrenti invitati alla fase di dialogo al loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o altro indirizzo se operatori economici esteri.

10.3. Comunicazioni

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Titolo 3 – Fase di Pre Qualifica - Regole di Ammissione e Partecipazione alla Procedura

Art. 11. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati europei ed extra-europei, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concorso preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non

rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 12. Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

Art. 13. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono di regola essere trasmessi **mediante AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. In deroga a quanto citato, in considerazione dell'utilizzo di piattaforma elettronica per lo scambio di comunicazioni, è consentito allegare i documenti in sede di presentazione dell'offerta o su specifica richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Art. 14. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 15. Requisiti di capacità economico finanziaria

I risultati ottenuti dalla stazione appaltante dall'analisi del mercato di riferimento per la fornitura oggetto del Bando, evidenziano che il know-how tecnologico necessario per realizzare tali beni è potenzialmente presente in pochissimi soggetti, alcuni dei quali sono delle Istituzioni scientifiche internazionali dotate di elevate competenze tecnologiche. La capacità economico finanziaria richiesta deve perciò essere attinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, tenendo conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, anche al fine di favorire il potenziale accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, e non escludendo le realtà internazionali di cui sopra. Gli

operatori economici dovranno perciò dimostrare di possedere i requisiti di capacità economica attraverso la presentazione, in alternativa, di:

- **un fatturato**, relativo a **forniture o realizzazioni analoghe** effettuate nel quinquennio 2014-2018 pari ad almeno l'importo posto a base d'asta;
- **un bilancio**, ovvero **un conto annuale** che evidenzii in particolare i rapporti tra attività e passività;
- **un equivalente documento** richiesto dalla normativa vigente o previsto da regolamenti e/o statuti, che sia certificato da un Ente terzo e consenta alla stazione appaltante di valutare la capacità dell'operatore economico di sostenere economicamente la realizzazione della fornitura richiesta.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito può essere fornita secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Art. 16. Requisiti di capacità tecnica

I risultati ottenuti dalla stazione appaltante dall'analisi del mercato di riferimento per la fornitura oggetto del Bando, evidenziano che il know-how tecnologico necessario per realizzare tali beni è potenzialmente presente in pochissimi soggetti, alcuni dei quali sono delle Istituzioni scientifiche internazionali dotate di elevate competenze tecnologiche. La capacità tecnica richiesta deve perciò essere attinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, tenendo conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, anche al fine di favorire il potenziale accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, e non escludendo le realtà internazionali di cui sopra. Gli operatori economici dovranno perciò dimostrare di possedere i requisiti di **capacità tecnica** attraverso la presentazione di un curriculum aziendale. L'operatore dovrà mettere in evidenza e presentare documentazione di **2 (due) progettazioni esecutive**, svolte negli ultimi dieci anni nel campo scientifico, tecnologico e aerospaziale, in qualità di titolare dell'affidamento. Le progettazioni presentate dovranno essere rappresentative delle capacità e del merito tecnico dell'offerente e dovranno essere per tipologia ed importo affini o superiori alle opere da realizzare.

Con riferimento alla valutazione dei requisiti di capacità tecnico professionale, il merito tecnico delle forniture già realizzate deve intendersi con riferimento alle caratteristiche qualitative dei progetti che l'operatore economico ritiene rappresentativi delle proprie capacità e affini all'opera da realizzare per tipologia e importo. Il merito tecnico, pertanto, non si riferisce agli aspetti quantitativi, bensì alle caratteristiche qualitative di progetto.

La comprova del requisito è fornita, in caso di fornitura realizzata e consegnata a pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e

del periodo di esecuzione. Qualora sia intervenuto un operatore economico estero, sarà eventualmente valutato un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La comprova del requisito è fornita, in caso di fornitura realizzata e consegnata a committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Qualora sia intervenuto un operatore economico estero, sarà eventualmente valutato un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 17. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati in precedente paragrafo.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) oppure nel Registro delle Commissioni Provinciale per l'Artigianato deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di raggruppamento o consorzio, **il requisito di capacità finanziaria e tecnica deve essere posseduto almeno dalla mandataria o da una singola consorziata**; in tale ipotesi tali soggetti dovranno eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

NOTA RILEVANTE. Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del Codice, l'Operatore economico che abbia individualmente presentato richiesta di partecipazione e sia stato ammesso individualmente alla fase di dialogo competitivo, cioè sia stato invitato alla presentazione della documentazione tecnica che costituirà oggetto della fase di dialogo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale **mandatario** di operatori riuniti. Resta quindi **esclusa** la possibilità di presentare offerta quale mandante di altro operatore anch'esso ammesso alla fase di dialogo competitivo. Due operatori, entrambi invitati alla fase di dialogo competitivo, non potranno perciò riunirsi come RTI in sede di presentazione dell'offerta per il dialogo competitivo.

Art. 18. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiesti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 19. Subappalto

Il soggetto che risulterà affidatario del contratto di fornitura in esame eseguirà in proprio le prestazioni che saranno comprese nel contratto. Contratto che non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

È purtuttavia ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice. Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, le imprese che saranno ammesse alla Fase III della procedura, dovranno espressamente indicare le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi, **nei limiti dell'importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) del valore dell'appalto**, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019.

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di Stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio o delle forniture che si intende subappaltare.

Art. 20. Garanzia provvisoria

In considerazione della natura della procedura di gara, **la garanzia provvisoria verrà richiesta esclusivamente ai candidati che avranno superato la fase di prequalifica** e pertanto sono stati ammessi al dialogo competitivo.

La garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, sarà pari a **€ 51.500,00**, corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in termini di riduzione dell'importo.

Le modalità specifiche di regolamentazione saranno specificate nella lettera di invito a partecipare al dialogo.

Art. 21. Sopralluogo

Il sopralluogo presso il sito del Sardinia Radio Telescope sarà **obbligatorio** per tutti i candidati che avranno superato la fase di prequalifica; la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalle successive fasi del dialogo competitivo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicate ai candidati con almeno cinque lavorativi di anticipo, salvo diversi accordi. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale / procuratore / direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

Titolo 4 – Fase di Pre Qualifica. Presentazione e Valutazione della Domanda di Partecipazione.

Art. 22. Modalità e termini di presentazione della domanda

I documenti di gara che comporranno l'offerta dell'operatore economico saranno sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica, in aderenza con le specifiche prescrizioni che saranno date sulla piattaforma elettronica utilizzata dalla stazione appaltante.

Per i diversi approdi giurisprudenziali, sono valide anche le dichiarazioni dell'operatore economico, che, in luogo di sottoscriverle con firma digitale, sottoscrive manualmente in cartaceo e ne effettua una scansione, accompagnandola alla copia di un documento di identità in corso di validità.

In merito, la firma digitale può essere prodotta anche nel formato Pades-BES. Si prende atto, tuttavia, che alcuni operatori economici aventi sede all'estero non riescano a riprodurre la firma digitale secondo tale formato. Conseguentemente, è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che possano produrre la firma digitale secondo altri formati, come il Pades-BASIC. **Non è ammissibile, viceversa, la partecipazione di operatori economici che non possano produrre la documentazione con un formato di firma digitale.**

La stazione appaltante, prendendo atto che la piattaforma elettronica **U-Buy**, utilizzata per lo sviluppo del dialogo competitivo, non rende in questa fase funzionalmente disponibile una procedura di sviluppo e gestione delle gare specifica, materializzata da un onni-comprendivo strumento telematico specifico per la gestione elettronica integrata dell'intero flusso documentale previsto dal dialogo competitivo ha adottato, con la Determina a contrarre, il seguente **modus operandi**:

Fase I – le **candidature di prequalifica** dovranno essere trasmesse, complete della documentazione sotto specificata ed entro il termine che sarà definito nel Bando, all'indirizzo di PEC dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari (inafoacagliari@pcert.postecert.it);

Fase I – preso atto dei limiti di configurazione della piattaforma U-Buy per il dialogo competitivo e per la lingua d'interfaccia, l'Amministrazione della stazione appaltante provvederà a registrare i candidati sulla stessa piattaforma **U-Buy**: al termine della registrazione questa trasmetterà ai candidati, all'indirizzo di PEC o comunque a quello indicato dagli stessi nella Domanda di partecipazione, una **e-mail** di richiesta di conferma registrazione e selezione della password, che sarà pertanto nota soltanto ai candidati;

Fase II – adottando lo schema telematico della "**procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando**" presente sulla piattaforma **U-Buy**, i candidati ammessi al dialogo saranno invitati a trasmettere le loro proposte tecniche preliminari;

Fase III – concluso il dialogo, sarà utilizzato ancora lo schema telematico della "**procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando**", e ai candidati ritenuti idonei in fase di dialogo sarà richiesta la presentazione formale delle offerte tecniche ed economica. I due codici gara adottati per il dialogo, assegnati dalla piattaforma **U-Buy**, costituiranno procedura telematica unica ai fini dell'aggiudicazione della fornitura.

Secondo questo schema operativo, il concorrente, entro il termine perentorio indicato dal bando, dovrà inizialmente trasmettere la **documentazione amministrativa di (pre)qualifica**, composta dai seguenti documenti:

Domanda di partecipazione al dialogo

Il concorrente compila e firma digitalmente la domanda in conformità al modello reso disponibile dalla stazione appaltante **(All. 2)**

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la Domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione manuale e successiva scansione digitale del documento, il concorrente allega **copia fotostatica digitale** di un **documento d'identità** del sottoscrittore.

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello allegato (**All. 3**) del formulario approvato con regolamento della Commissione europea.

Documenti a corredo

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **Contributo ANAC.** Ai sensi e per gli effetti della Delibera dell'ANAC **19 dicembre 2018, n. 1174**, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019, il concorrente è tenuto al pagamento, secondo le modalità di seguito specificate, di un contributo pari a **€ 140** (centoquaranta), di cui deve essere allegata la ricevuta in forma digitale. Il contributo dovrà essere corrisposto in favore dell'ANAC, secondo una delle modalità previste e consultabili collegandosi all'indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni, da effettuarsi secondo una delle modalità riportate sul sito dell'ANAC all'indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (e.g. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Descrizione	CIG	Importo contributo all'ANAC
Dialogo competitivo OR7 - INT_MECH	8010342754	€ 140,00

- **Patto di integrità (All. 4).** La stazione appaltante adotta il Patto di Integrità quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'INAF OAC e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La mancata sottoscrizione del documento che definisce il Patto d'integrità **costituisce causa di esclusione** dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

Documentazione ulteriore per gli operatori associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo

comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - o la percentuale di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda.

Art. 23. Valutazione della domanda di partecipazione

Trascorso il termine per manifestare l'interesse alla procedura, la Stazione Appaltante procederà alla verifica della tempestività della ricezione delle domande e alla verifica della completezza ed alla regolarità della documentazione presentata, nonché al possesso da parte dei concorrenti dei requisiti richiesti.

La prima seduta telematica, tenuta dal seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, avrà luogo in data che sarà comunicata ai concorrenti tramite la piattaforma elettronica **U-Buy**. Non è prevista la partecipazione fisica dei concorrenti, consentendo la procedura informatizzata di partecipare telematicamente alle operazioni di gara, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza garantiti dalla piattaforma elettronica.

Detta seduta, tenuta dal seggio di gara, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sempre a mezzo della piattaforma elettronica.

Il seggio di gara, e per esso il RUP, disporrà l'ammissione e l'esclusione dei concorrenti alle successive fasi della gara.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente:

- qualora la documentazione risulti pervenuta oltre il termine previsto;
- qualora la documentazione risulti non conforme alle prescrizioni del bando di gara;
- qualora sia accertato il mancato possesso di uno dei requisiti;
- qualora sia accertato che il concorrente abbia reso dichiarazioni false.

Ai candidati che abbiano prodotta completa e regolare documentazione e che siano in possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante comunicherà l'ammissione al prosieguo della gara inviando la comunicazione di invito a partecipare al dialogo competitivo, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 24. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l'esclusione dalla gara.

Titolo 5 – Fase II. Avvio del Dialogo

Art. 25. Avvio del dialogo

La stazione appaltante con apposita **lettera di invito** darà comunicazione ai candidati ammessi dell'avvio del dialogo competitivo, **invitandoli a presentare le proprie soluzioni progettuali**, secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell'allegato tecnico al presente disciplinare e delle ulteriori indicazioni eventualmente contenute nella lettera di invito.

Nell'*Invito a partecipare al dialogo* verranno, tra l'altro, dettagliatamente precisate:

- le modalità ed i termini di presentazione della soluzione progettuale, che dovrà avere un numero di pagine in formato A4 non superiore a **20 (cinquanta)**, carattere corpo 12, **(esclusi allegati/schemi grafici)**
- le modalità di presentazione della cauzione provvisoria
- le modalità con cui verrà condotto il dialogo (vedi Art. 26)

Art. 26. Modalità di svolgimento del dialogo

La stazione appaltante individuerà, di concerto con l'**Ufficio di Progetto del PON**, un **gruppo tecnico di lavoro di supporto al RUP**, dedicato all'analisi delle soluzioni progettuali, alla conduzione delle fasi di dialogo, nonché alla verbalizzazione della documentazione relativa agli incontri e alle comunicazioni con gli operatori economici.

Successivamente alla prima analisi delle "soluzioni progettuali" presentate, la stazione appaltante definirà un calendario degli incontri con gli operatori, svolti per ciascuno di essi separatamente, finalizzato all'illustrazione delle proposte, secondo l'ordine cronologico in cui sono pervenute le "Soluzioni Progettuali".

Sarà data informazione relativa alle date di tali sedute con apposita comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata ovvero tramite la piattaforma telematica **U-Buy** almeno **3 giorni prima della data fissata per la seduta**.

Potranno seguire successivi incontri, di cui sarà data preventiva comunicazione, nel corso dei quali la stazione appaltante, del caso, potrà proseguire il Dialogo con i singoli operatori economici.

Di ciascun incontro verrà redatto un verbale e potranno essere previste registrazioni audio/video; di ogni richiesta di integrazione/precisazione/perfezionamento/miglioria della “Soluzione Progettuale” verrà conservata la relativa documentazione, quale allegato dei verbali.

Qualora effettuata, la registrazione, utilizzata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di diritto di accesso, sarà di mero ausilio alle operazioni di verbalizzazione ed il relativo contenuto verrà distrutto, ai sensi di legge, spirati i termini per proporre impugnazione avverso gli atti e/o i provvedimenti di gara.

Sono ammessi a partecipare al dialogo il Legale Rappresentante dell'operatore economico o soggetto – ivi incluso il procuratore generale o speciale - munito di comprovati poteri di rappresentanza (di cui dovrà essere prodotta copia della relativa procura il giorno della convocazione), accompagnato da eventuali collaboratori competenti per specifiche tematiche che saranno oggetto di confronto, in un numero massimo di 5 (cinque).

Tutte le eventuali comunicazioni e/o richieste di informazioni/integrazione/chiarimento indirizzate ai soggetti di cui sopra, diversi dal Legale Rappresentante, ed i relativi riscontri avranno valore come se fossero fatte direttamente a e da quest'ultimo.

Durante la fase di dialogo la stazione appaltante garantisce la parità di trattamento di tutti i concorrenti. A tal fine, non è fornita alcuna informazione che possa avvantaggiare determinati concorrenti rispetto ad altri.

In questa fase INAF, nel rispetto dell'articolo 91 del codice, non rivela agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

Durante il dialogo quindi la stazione appaltante:

- potrà discutere con i candidati tutti gli aspetti delle soluzioni prospettate, ivi inclusi l'impostazione generale e gli elementi da sviluppare nel progetto da affidare sotto il profilo tecnico, organizzativo e prestazionale, ed ogni altro aspetto ritenuto meritevole di analisi e valutazione ai fini della realizzazione del progetto;
- potrà verificare l'insussistenza o la sussistenza di criticità:
 - delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
 - di tipo tecnico del progetto posto a gara;
 - legate in termini generali alla sostenibilità finanziaria del progetto, **senza espressamente fornire una quotazione economica, pena esclusione dalla procedura**;
- garantirà parità di trattamento di tutti partecipanti;
- non fornirà informazioni in maniera discriminatoria al fine di favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri;
- non rivelerà agli altri partecipanti le criticità evidenziate o le soluzioni proposte dai candidati né altre informazioni riservate comunicate dal candidato, salvo in ogni caso apportare ogni modifica e/o integrazione ritenuta necessaria alla documentazione di gara;

- potrà richiedere ai concorrenti di chiarire, precisare, perfezionare o migliorare le loro soluzioni.
- potrà ridurre le soluzioni progettuali proposte qualora queste, o i relativi prototipi, non risultino atte a soddisfare le necessità e gli obiettivi fissati

La stazione appaltante procederà con la fase di Dialogo finché non verrà individuata la soluzione o le soluzioni che soddisfino le esigenze, le condizioni minime e gli obiettivi stabiliti nel Disciplinare e nel Documento tecnico consegnati.

La stazione appaltante si riserva di individuare i migliori elementi delle proposte presentate nella Fase II; in tal senso la partecipazione alla gara comporta il formale assenso alla divulgazione dei dati contenuti nelle proposte stesse, ad eccezione di quelli coperti da diritti d'autore, da privativa industriale, da brevetto o da altre forme di tutela previste dalla legge.

La stazione appaltante potrà procedere ad adeguare il contenuto degli atti di gara all'esito del dialogo, nel rispetto della parità di trattamento e non discriminazione dei concorrenti.

La stazione appaltante potrà sempre motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni prospettate ha soddisfatto le proprie esigenze, e in tal caso informerà immediatamente i candidati ai quali non spetterà alcun indennizzo o risarcimento.

La stazione appaltante si riserva di procedere al dialogo anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta idonea e di procedere alla Fase III anche in presenza di una sola soluzione progettuale ritenuta valida.

La durata stimata per la Fase II è di 60 (sessanta) giorni solari; tale durata potrà essere anche ridotta o aumentata in funzione del numero e complessità delle soluzioni da esaminare. Dal momento della ricezione della lettera d'invito i candidati avranno **21 (ventuno) giorni solari** per presentare la propria proposta tecnica iniziale. La proposta dovrà essere in una forma che permetta alla Stazione Appaltante di valutarla in modo preliminare e di acquisire gli elementi per avviare il dialogo.

La conclusione della fase di dialogo sarà comunicata a ciascuno dei concorrenti ammessi.

Titolo 6 - Fase III; Richiesta di Offerta, Valutazione delle Offerte Ammesse, Aggiudicazione della Procedura

Art. 27. Modalità di svolgimento della Fase III – Offerte finali

Terminata la fase di Dialogo, i candidati ammessi saranno invitati, mediante **lettera di invito**, a presentare **l'offerta finale** sulla base della o delle soluzioni individuate dalla stazione appaltante durante la fase di dialogo.

Con l'offerta finale, all'offerente sarà richiesto di descrivere la tipologia e la quantità di risorse che intende dedicare alla realizzazione del progetto. In particolare dovrà produrre:

- Un organigramma che illustri quali e quante risorse umane saranno impegnate nella realizzazione della fornitura, accompagnato dal curriculum vitae del personale previsto dal suddetto organigramma, che consenta di valutare l'effettiva disponibilità di un team con l'adeguata esperienza pregressa, competenza, efficienza, esperienza e affidabilità, sviluppata con la realizzazione di forniture con caratteristiche simili a quella richiesta dalla S.A., avente quindi la capacità professionale come staff tecnico necessaria per eseguire l'appalto con l'elevato standard di qualità e la tempistica di realizzazione richieste dalla S.A.
- Un documento che illustri quali saranno le infrastrutture tecnologiche, impianti e strumentazione, utilizzate nella realizzazione della fornitura, e tale da consentire alla S.A. di valutare l'effettiva disponibilità infrastrutturale adeguata all'elevato standard di qualità e alla tempistica di realizzazione richieste dalla stazione appaltante.

Nella lettera di invito la stazione appaltante:

- a) definirà la documentazione tecnica finale, all'esito del dialogo, posta a base di gara;
- b) specificherà i termini, le condizioni e le modalità di presentazione dell'offerta finale (tecnica ed economica);
- c) potrà meglio specificare i criteri di valutazione di seguito descritti, i punteggi attribuibili e i relativi criteri motivazionali, nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione.

Non saranno ammesse offerte:

- presentate da soggetti diversi da quelli che hanno partecipato alla prima e seconda fase del dialogo competitivo
- incomplete o parziali o sottoposte a condizione
- superiori alla base d'asta
- che non possiedano i requisiti o le caratteristiche minime stabilite nella Lettera di invito e relativi allegati.

L'aggiudicazione avverrà sulla base **del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 6.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla **ulteriore negoziazione con il miglior offerente della Fase III**, al fine di definire alcuni termini contrattuali, senza modificare le condizioni dell'appalto e garantendo parità di trattamento e non discriminazione.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 64 del d.lgs 50/2016, la stazione appaltante riconoscerà un premio lordo di euro 10.000,00 agli operatori classificati ai primi due posti della classifica finale (Fase III). **L'ammontare complessivo del premio è quindi pari a € 20.000.**

Art. 28. Contenuto dell'offerta finale; parte tecnica ed economica

L'offerta tecnica dovrà avere un numero di pagine massimo pari a **50 (cinquanta)**, carattere corpo 12, **(esclusi allegati/schemi grafici)**

L'offerta economica, ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice, dovrà contenere la descrizione:

- dei propri costi della manodopera;
- degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

N.B.: Particolare attenzione dovrà essere posta nella definizione delle voci di costo dell'Offerta economica, che dovrà riportare, **esplicitamente stimati e indicati separatamente**, affinché possano essere riconosciuti come ammissibili ai fini del pagamento:

- *oneri per imballo*
- *installazione*
- *verifica di conformità*
- *spese di immatricolazione*
- *dazi*
- *spese di sdoganamento.*

Art. 29. Nomina della Commissione giudicatrice

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, qualora la stazione appaltante adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice, per il combinato disposto art. 77 commi 1 e 2 del Codice, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una **commissione giudicatrice**, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque. Il numero di commissari, tre ovvero cinque, è discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante in relazione all'oggetto dell'appalto, mentre per la composizione della commissione giudicatrice il comma 3 art. 77 del Codice dispone che "I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ...".

Il quadro normativo appena sopra delineato è stato novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno successivo. La L. 55/2019 in sede di conversione ha emendato l'art. 1 del D.L. 32/2019, che ora recita "... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ..." lettera c) "articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante". Il disposto di cui alla L. 55/2019 è coordinato con il comma 12 art. 216 del Codice, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento", che recita "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

La commissione sarà quindi formata in aderenza con le regole definite dal Direttore della stazione appaltante, contenute nella determinazione 128/2018 e s.m.i., ovvero diversa disposizione di rango superiore intervenuta successivamente alla pubblicazione del bando.

La maggioranza dei componenti della Commissione giudicatrice saranno diversi rispetto al gruppo tecnico di lavoro che opererà durante la Fase I.

Art. 30. Criteri di valutazione delle offerte finali

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95. Nel merito:

- **Punteggio complessivo massimo: 100 punti, di cui:**
 - Punteggio per l'offerta tecnica - **PT: 85 punti (massimo)**
 - Punteggio per l'offerta economica - **PE: 15 punti (massimo)**

30.1. Criteri tecnici

La valutazione tecnica sarà fatta attribuendo un punteggio sulla base dei **macro criteri** elencati nella sottostante tabella, che saranno dettagliati in sotto criteri in sede di lettera d'invito a presentare l'offerta finale, con la relativa ripartizione puntuale dei punteggi.

Macro criteri che saranno adottati, con definizione dei subcriteri comunicata con la lettera d'invito a presentare le offerte finali:

- Elementi innovativi.
- Capacità progettuale e operativa – Numero e CV del personale utilizzato - Organizzazione del lavoro, quantità e qualità del numero degli addetti impiegati nella fase di installazione e messa in opera - Qualità delle procedure in fase di installazione e messa in opera.
- Tempistiche di esecuzione - Numero e qualificazione degli esperti presenti on-site durante la fase di *acceptance test*
- Durabilità e garanzia - Estensione della garanzia oltre i termini di legge - Valore economico delle *spare parts* offerte
- Documentazione
- Supporto tecnico

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi (anche se espressi in forma tabellare) e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo **il metodo aggregativo-compensatore**.

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione giudicatrice procederà a esprimere per **ciascun criterio di valutazione discrezionale** un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra **cinque** giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella seguente griglia di valutazione.

LIVELLO DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI
Livello 5. Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	1
Livello 4. Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,75
Livello 3. Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,5
Livello 2. Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,3
Livello 1. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0

Il coefficiente definitivo di ciascun criterio di valutazione è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Il punteggio assegnato per ogni criterio è dato dal prodotto tra il coefficiente definitivo e il punteggio dello specifico criterio. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun criterio.

30.2. Criteri Economici

La Commissione giudicatrice disporrà di **15 punti** da attribuire al concorrente in funzione del prezzo chiesto, risultante dall'applicazione del **ribasso** offerto rispetto all'importo a base di gara.

La formula di attribuzione del punteggio economico sarà esplicitata nella lettera di invito a presentare l'offerta finale.

Art. 31. Operazioni di gara – Valutazione offerte finali

Tutte le fasi di gara e le operazioni eseguite dalla Commissione saranno registrate in appositi verbali. Le eventuali esclusioni saranno a cura del Responsabile del procedimento, che ne dovrà dare dettagliata e motivata giustificazione.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica notificata ai concorrenti ammessi, procederà all'apertura delle buste di offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella lettera di invito.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 64, comma 10, del codice, **la Commissione può richiedere alla stazione appaltante che le offerte finali vengano chiarite, precisate o perfezionate**. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non

possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

Art. 32. Operazioni di gara – Valutazione anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta proposta come aggiudicataria appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante, e per essa il RUP, avvalendosi discrezionalmente del supporto tecnico della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente che ha presentata l'offerta ritenuta potenzialmente anomala, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna al concorrente un termine per la trasmissione delle spiegazioni **non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta trasmessa dalla stazione appaltante.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede a formulare la proposta di aggiudicazione per la prima offerta non anomala presente in graduatoria.

Art. 33. Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione

Sulla base dell'esito della valutazione delle offerte e previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione presentata dal RUP, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, la stazione appaltante aggiudica l'appalto. Resta fermo che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Art. 34. Aggiudicazione - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, all'atto della stipulazione del contratto ***l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione*** ma comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta, ai sensi del citato art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle attività. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà quindi essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del servizio.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto all'Offerta tecnica.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

Art. 35. Aggiudicazione - Stipula del Contratto

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice: ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, secondo modalità che saranno successivamente comunicate.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a puntuale carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di **sessanta giorni dall'aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, recante "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*"

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 36. Avvio dell'esecuzione del Contratto

Fermo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del Codice in materia di efficacia dell'aggiudicazione, preso atto della vincolante e stretta tempistica di esecuzione del contratto di affidamento della fornitura oggetto del dialogo, con disposto, che sarà inserito nel suddetto provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante, valutato che la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto del dialogo determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la **perdita di finanziamenti comunitari**, ritiene sussistano le condizioni per **dar avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza**, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice.

Art. 37. Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale ribasso proposto dall'Aggiudicataria sull'importo posto a base di gara.

Art. 38. Diritti di proprietà intellettuale

Il progetto esecutivo redatto dal soggetto aggiudicatario rimarrà di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

Per effetto della sua approvazione l'Amministrazione avrà inoltre facoltà di utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne l'esecuzione ad altro soggetto esecutore, nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell'aggiudicatario, senza onere alcuno per l'Amministrazione stessa, oltre al pagamento del progetto esecutivo secondo quanto stabilito nell'offerta economica formulata in sede di gara.

Con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario manleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità e possibili conseguenze derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale commessa con l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario perfezionerà l'appalto affidato fornendo beni e/o servizi sui quali non esistono privative, a titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo, diritti su disegni o modelli, brevetti o marchi, nomi commerciali.

Alla Stazione appaltante, senza alcun ulteriore onere, viene quindi riconosciuto il complesso dei **diritti di utilizzazione economica e i diritti di proprietà intellettuale** che le vigenti leggi riconoscono all'autore e al titolare dei diritti d'autore, **comunque inerenti, conseguenti o connessi all'oggetto della presente procedura di gara.**

Rimarrà altresì di **esclusiva proprietà dell'Amministrazione** il sistema oggetto della fornitura, per il quale l'aggiudicatario non potrà rivendicare diritti, per parti o per l'insieme del bene fornito. L'aggiudicatario inoltre garantisce che il bene fornito non contiene elementi hardware e/o software soggette a privative e tali che comportino per la Stazione Appaltante l'instaurarsi di un *lock-in* tecnico e un conseguente vincolo futuro per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria.

Titolo 7 – Disposizioni e Clausole Relative alla Esecuzione Contrattuale

Art. 39. Utilizzo di foto e immagini da parte dall'aggiudicatario

E' fatto **espresso divieto** all'Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste dal Codice, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, ***l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing.***

E' fatto espresso divieto, restando esclusi gli eventuali obblighi connessi con la cartellonistica di sicurezza o altri vincoli imposti da disposti normativi, di esporre, a titolo esemplificativo sebbene non esaustivo, pannelli, banner, striscioni, etichette, su elementi, parti, edifici, impianti di proprietà dell'INAF oggetto dell'appalto da affidarsi.

Qualora l'Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'INAF, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

Art. 40. Pagamenti

La stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale riconosciuto all'affidatario in accordo con il cronoprogramma di massima definito nello Allegato 1 al dossier di gara – Documento tecnico descrittivo. Il pagamento dell'importo previsto in corrispondenza con la *milestone* di verifica dello stato di avanzamento prevista delle prestazioni, sarà consentito solo a valle dell'autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto come confermata dal Responsabile del procedimento, dietro presentazione di fattura elettronica (se pertinente).

L'emissione del mandato di pagamento potrà avvenire solo in presenza di positiva verifica della regolarità contributiva.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

Art. 41. Contestazioni - Inadempienze - Penalità

41.1. Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Capitolato, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

41.2. Costatazioni - applicazioni - comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP/DEC o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP/DEC, vistato dal RUP o da suo incaricato.

Le comunicazioni del RUP/DEC o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

41.3. Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'aggiudicatario è soggetta a una penale dello **0,2% (duepermille)** dell'importo a base d'asta per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

41.4. Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti

Qualora l'Aggiudicatario affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) EUR per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

Art. 42. Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 43. Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

Art. 44. Risoluzione del contratto

44.1. Risoluzione automatica

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto *ex art.* 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

44.2. Irregolarità - ritardi - negligenze

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al Codice.

Art. 45. Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

45.1. Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 46. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, *solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta*, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

Art. 47. Definizione delle controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Cagliari e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 48. Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, all'organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.

Art. 49. Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del **“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”**, denominato anche **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della commissione di selezione, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma **“Google Drive”** della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”** ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del tratta-



mento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.

5. L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: ***rpd@inaf.it***;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: ***rpd-inaf@legalmail.it***.
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).